



REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED EQUIPARATI



RIFIUTI.doc I N D I C E

Titolo I - GESTIONE DEL SERVIZIO

- Art. 1 - Assunzione comunale del servizio - pag. 1
- Art. 2 - Definizione e classificazione dei rifiuti - pag. 2
- Art. 3 - Sostanze non considerate rifiuti - pag. 3
- Art. 4 - Limiti territoriali del servizio - pag. 4
- Art. 5 - Periodicità del servizio - pag. 5
- Art. 6 - Limiti territoriali del servizio di spazzamento dei rifiuti - pag. 6
- Art. 7 - Conferimento raccolta rifiuti solidi urbani - pag. 7
- Art. 8 - Discarica comunale - pag. 8
- Art. 9 - Divieto di abbandono dei rifiuti - pag. 9
- Art. 10 - La discarica non autorizzata è vietata - pag. 10

Titolo II - ATTIVITA' DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI

- Art. 11 - Smaltimento rifiuti speciali - pag. 11
- Art. 12 - Rifiuti speciali assimilabili agli urbani - pag. 12-13
- Art. 13 - Rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e simili non assimilabili ai rifiuti urbani - pag. 14
- Art. 14 - Veicoli a motore, rimorchi e simili - pag. 15

Titolo III - ATTIVITA' DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI TOSSICO NOCIVI

- Art. 15 - Smaltimento dei rifiuti - pag. 16
- Art. 16 - Autorizzazione - pag. 17
- Art. 17 - Durata delle autorizzazioni e poteri delle Regioni - pag. 18
- Art. 18 - Documenti per il trasporto - pag. 19
- Art. 19 - Registri di carico e scarico - pag. 20

Titolo IV - RECUPERO E RICICLAGGIO DEI RIFIUTI

- Art. 20 - Norme per il riciclaggio - pag. 21
- Art. 21 - Ordinanze contingibili ed urgenti - pag. 22

Titolo V - UTILIZZO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

- Art. 22 - Alimentazione di animali con rifiuti - Divieti - pag. 23
- Art. 23 - Alimentazione di animali con rifiuti

- Trattamento - pag. 24
- Art. 24 - Bonifica di rifiuti alimentari - pag. 25
- Art. 25 - Impianto bonifica rifiuti alimentari
- Nulla osta - pag. 26
- Art. 26 - Ubicazione impianto bonifica rifiuti - pag. 27
- Art. 27 - Discariche e depositi rifiuti - pag. 28
- Art. 28 - Trasporto dei rifiuti alimentari - pag. 29
- Art. 29 - Residui alimentari delle famiglie agricole - pag. 30
- Art. 30 - Servizio di raccolta rifiuti alimentari - pag. 31
- Art. 31 - Rifiuti alimentari in porti,
aeroporti, stazioni - pag. 32
- Art. 32 - Residui crudi della lavorazione carni
per alimentazione animali - pag. 33
- Art. 33 - Personale del servizio nettezza urbana - pag. 34
- Art. 34 - Regolamenti e norme di legge - pag. 35

Titolo VI - SISTEMA SANZIONATORIO

- Art. 35 - Sanzioni - pag. 36

TITOLO I

GESTIONE DEL SERVIZIO

Art. 1

Assunzione comunale del servizio

Il Comune di Ostra Vetere assume, con diritto di privativa, il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo III, capo XVII sezione II del T.U. per la finanza locale, come modificato dal D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

Il servizio sarà gestito direttamente dal Comune; con deliberazione del Consiglio Comunale il servizio potrà essere ceduto in gestione o in appalto a privati o parzialmente o totalmente.

Il presente regolamento disciplina l'espletamento del servizio.

Per l'espletamento è dovuta una tariffa che viene fissata annualmente, salvo riconferma della tariffa in vigore, ove non si provveda all'adozione di nuove tariffe.

Art. 2

Definizione e classificazione dei rifiuti

La classificazione dei rifiuti è operata dall'articolo 2 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni, al quale si rinvia.

Art. 3

Sostanze non considerate rifiuti

Non è contemplato nel presente Regolamento lo smaltimento dei:

- a) rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di ricorso minerale e dallo sfruttamento delle cave;
- c) carogne ed seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
- d) scarichi disciplinati dalla Legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni;
- e) emissioni, nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla Legge 13 luglio 1966, n. 615, ed ai regolamenti di esecuzione;
- f) esplosivi.

Art. 4

Limiti territoriali del servizio

E' istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani in tutto il territorio comunale.

Art. 5

Periodicità del servizio

Il servizio si effettua cinque giorni alla settimana, salvo servizi eccezionali in caso di necessità, nel capoluogo e nella frazione di Pongelli, come meglio indicato nella planimetria allegata al presente Regolamento.

Al di fuori di dette zone il servizio si svolge tre giorni alla settimana.

La Giunta Comunale stabilisce frequenze di raccolta diverse, quando si manifestano esigenze di decoro ambientale e rischi per la salute dell'uomo o per l'ambiente.

Art. 6

Limiti territoriali del servizio di spazzamento dei rifiuti

Il servizio di spazzamento dei rifiuti è così determinato: all'interno del centro abitato, nella frazione di Pongelli e nelle altre zone che saranno determinate con ordinanza del Sindaco.

Art. 7

Conferimento raccolta rifiuti solidi urbani

I rifiuti solidi urbani prodotti nelle abitazioni, negli esercizi pubblici, negli spacci di vendita, negli uffici ed altri locali devono essere depositati e custoditi negli appositi sacchetti unifamiliari a perdere ed immessi, con ogni cura delle esigenze igieniche, negli appositi contenitori collettivi situati in luoghi a livello stradale di facile accesso per i mezzi di raccolta, evitando dispersioni di materiale, pericoli per la salute pubblica e pregiudizi al decoro ambientale.

Art. 8

Discarica comunale

All'interno del territorio comunale non esiste discarica; i rifiuti sono conferiti in discariche regolarmente autorizzate.

Art. 9

Divieto di abbandono dei rifiuti

E' vietato abbandonare, e scaricare i rifiuti in aree pubbliche e private.

In caso di inadempienza, il Sindaco dispone con ordinanza, previa fissazione di un termine, lo sgombero di dette aree dai rifiuti scaricati con spesa a carico dei soggetti inadempienti.

Ferme restando le disposizioni contenute nella legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni, è fatto divieto di scaricare rifiuti di qualunque genere nelle acque pubbliche e private.

Art. 10

La discarica non autorizzata è vietata

I produttori di rifiuti speciali di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 915/82, che intendano impiantare o gestire discariche, devono ottenere apposita autorizzazione regionale.

TITOLI II

ATTIVITA' DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI

Art. 11

Smaltimento rifiuti speciali

I produttori di rifiuti speciali di cui al 4° comma dell'articolo 2 D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, devono provvedere essi stessi allo smaltimento di tali rifiuti, chiedendo apposita autorizzazione alla regione, ovvero mediante conferimento dei medesimi ad imprese o Enti autorizzati, con i quali il produttore stesso abbia stipulato apposita convenzione.

Il costo relativo all'attività di smaltimento dei rifiuti speciali è a carico dei produttori medesimi.

Art. 12

Rifiuti speciali assimilabili agli urbani

I rifiuti speciali derivanti da attività agricole, artigiane, commerciali e di servizi, nonché' da ospedali, istituti di cura e simili, che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati, a titolo esemplificativo, nel paragrafo 1.1.1. delle disposizioni del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10.09.1982, n. 915, sono conferiti al servizio pubblico comunale con la conseguente applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 268 e 298 del testo Unico della Finanza Locale, approvato con regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed integrazioni; il servizio di raccolta avviene con le stesse modalità previste per la raccolta dei rifiuti urbani.

A tali rifiuti si applicano le disposizioni del presente Regolamento relative ai rifiuti urbani.

I soggetti economici con superfici operative inferiori a 200 mq. sono soggetti alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani ai sensi di quanto previsto dal D.L. 7.09.95, n. 373.

I soggetti economici con superfici operative superiori a 200 mq. sono esentati dall'obbligo del conferimento al servizio pubblico e dal pagamento della relativa tassa a condizione che gli stessi presentino apposita dichiarazione annuale attestante

lo smaltimento a proprie spese dei relativi rifiuti. Pertanto i soggetti economici con superfici operative superiori a 200 mq., che non esercitano tempestivamente l'opzione di smaltimento in proprio nei modi di Legge, sono assoggettati al regime dei cosiddetti rifiuti speciali assimilabili identico a quello dei rifiuti urbani e, pertanto, gli operatori sono tenuti a presentare la denuncia di inizio occupazione o di variazione delle condizioni di tassabilità precedentemente denunciate alla stessa stregua degli operatori con superfici inferiori a 200 mq.. Al fine di individuare il limite dimensionale dei 200 mq., per "superficie operativa complessiva" si intende, oltre alle superfici di lavorazione, anche i locali e le aree su cui si svolgono le attività proprie del compendio industriale, artigianale, commerciale o di servizi, ivi compresi i depositi e gli uffici direzionali, tecnici e amministrativi. Rimangono quindi escluse ai fini dell'individuazione del limite dimensionale, le sole superfici residue ed eventuali ove non si producono rifiuti propri dell'attività come, ad esempio, locali adibiti a servizi per il personale, mense, aree accessorie e pertinenziali. Tali ultime superfici, in quanto produttive di rifiuti urbani, continuano ad essere assoggettate all'obbligo di conferimento ed alla relativa tassazione, anche se collegate a superfici operative superiori a 200 mq. applicando una tariffa ridotta, rispetto a quella di base, riferita alla complessiva attività economica che tiene conto della maggiore attitudine delle superfici operative a produrre rifiuti.

Fra i locali esclusi, dal computo della superficie operativa complessiva perchè non adibiti all'attività propria del complesso o compendio produttivo, commerciale o di servizi, le mense sono da qualificare come superfici destinate ad attività contigua, diversa da quella principale, comportante una differente attitudine a produrre rifiuti, e quindi tassabili autonomamente con una distinta misura tariffaria.

Art. 13

Rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e simili non assimilabili ai rifiuti urbani

I rifiuti di medicazioni, le parti anatomiche, i rifiuti provenienti dai laboratori biologici e quelli che presentino comunque gravi pericoli per la salute pubblica devono essere smaltiti mediante incenerimento in impianti aventi le caratteristiche di cui al punto 3.3 lettera a) della deliberazione del Comitato Interministeriale (art. 5 D.P.R. 915/1982) del 27.07.1984.

Art. 14

Veicoli a motore, rimorchi e simili

I veicoli a motore, i rimorchi e simili, che per volontà dei proprietari o per disposizioni di legge, siano destinati alla demolizione devono essere conferiti dal proprietario stesso esclusivamente ad appositi centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione, autorizzati dalla Regione.

I veicoli a motore, i rimorchi e simili rinvenuti da organi pubblici e non reclamati dai proprietari ai sensi degli articoli 927 - 929 del codice civile (non quelli acquistati per occupazione degli stessi organi in base all'articolo 923 del codice civile) sono conferiti ai centri di raccolta per la demolizione: il recupero di parti e la rottamazione avverrà con le procedure e modalità che saranno stabilite con apposito Decreto Ministeriale emanato dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro del Tesoro.

La scelta delle aree da adibire a centri di raccolta di cui ai commi precedenti è effettuata dalla Regione, che ne stabilisce anche la superficie massima, sentiti i Comuni interessati nel quadro del piano prestabilito dalla Regione stessa.

Nel caso che il centro di raccolta sia gestito direttamente dal Comune, il Comune, non appena la Regione effettuerà la scelta delle aree da adibire a centri di raccolta, stabilirà con deliberazioni consiliari i limiti massimi della superficie del centro e della quantità di materiale complessivamente accumulabile nel centro stesso, nonché il tempo massimo di detenzione da parte del centro dei materiali da avviare alla demolizione.

TITOLO III

ATTIVITA' DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI TOSSICO NOCIVI

Art. 15

Smaltimento dei rifiuti

Allo smaltimento dei rifiuti tossico nocivi devono provvedere le imprese stesse che producono tali rifiuti, sia direttamente o indirettamente, presso centri autorizzati, affidando lo smaltimento ad imprese autorizzate, ovvero conferendo lo smaltimento al servizio comunale, se il servizio pubblico è disposto ad assumere l'onere, dietro stipulazione di apposita convenzione che fisserà modalità e costo del servizio.

Art. 16

Autorizzazione

Ogni fase dello smaltimento dei rifiuti tossico nocivi deve essere autorizzata dalla Regione.

Sono previste le seguenti autorizzazioni:

- a) raccolta e trasporto;
- b) stoccaggio provvisorio;
- c) trattamento;
- d) stoccaggio definitivo.

Nella domanda dovrà essere precisato da chi è svolta la attività... di smaltimento, dal produttore stesso o da terzi, nonché' tutte le caratteristiche fisiche e chimiche dei rifiuti, le modalità della fase di carico e scarico e mezzi usati per il trasporto.

La Regione fornisce i modelli predisposti per la domanda.

Art. 17

Durata delle autorizzazioni e poteri delle Regioni

Le autorizzazioni di cui sopra hanno una durata massima di cinque anni e sono rinnovabili.

La Regione, ove rilevi inosservanze, anche su segnalazione degli organi preposti al controllo, delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, procede secondo la gravità delle infrazioni:

- alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- alla sospensione delle attività autorizzate per un tempo determinato;
- alla revoca dell'autorizzazione in caso di reiterate violazioni o del manifestarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica e/o l'ambiente.

Art. 18

Documenti per il trasporto

Durante il trasporto i rifiuti tossici e nocivi devono essere accompagnati da un formulario di identificazione contenente, tra le altre, le seguenti indicazioni:

- nome o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale della ditta autorizzata al trasporto ed estremi dell'autorizzazione; natura, composizione, caratteristiche chimico-fisiche, volume e peso dei rifiuti trasportati;
- nome o ragione sociale, indirizzo e codice fiscale del produttore o del detentore e del luogo di produzione o detenzione;
- nome o ragione sociale, indirizzo e codice fiscale del

destinatario e del luogo di destinazione.

Il formulario di identificazione per il trasporto deve essere redatto in tre esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.

Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o detentore, una copia deve essere consegnata al destinatario dei rifiuti e l'altra copia, controfirmata e datata in arrivo dal destinatario, deve rimanere al trasportatore.

Le copie del formulario devono essere conservate per almeno cinque anni. I contenitori dei rifiuti, colli o mezzi di trasporto dei rifiuti a carico intero dovranno essere individuati con le etichettature previste dalle norme ADR o, quando non applicabili, con altre all'uopo stabilite.

Nel caso di esportazione o importazione di rifiuti tossici e nocivi per operazioni di smaltimento, il formulario di identificazione sarà redatto anche nella lingua del paese di destinazione e di partenza.

Art. 19

Registri di carico e scarico

Presso ogni impianto che produca, detenga provvisoriamente, effettui trattamenti o provveda allo stoccaggio definitivo di rifiuti tossici nocivi, nonché presso la sede delle imprese di trasporto, deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico, con fogli numerati e bollati dall'ufficio del registro, sul quale saranno annotati per i vari rifiuti tossici e nocivi rispettivamente:

- per gli impianti di produzione: quantità prodotta, natura, composizione, caratteristiche chimico-fisiche e, per i rifiuti conferiti a terzi, tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto;
- per gli impianti di stoccaggio provvisorio: tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto;
- per gli impianti di trattamento: tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto e le quantità trattate;
- per gli impianti di stoccaggio definitivo: tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto e le quantità trattate;
- per gli impianti di stoccaggio definitivo: tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto e le quantità stoccate;
- per le imprese di trasporto: tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto;

Per gli impianti e le imprese di trasporto di cui al precedente comma, ciascun registro deve essere conservato presso il rispettivo impianto o impresa di trasporto per almeno

cinque anni dalla data dell'ultima registrazione effettuata, tranne che per gli impianti di stoccaggio definitivo dove il registro deve essere conservato a tempo indeterminato. In caso di cessazione di attività, i registri devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

TITOLO IV

RECUPERO E RICICLAGGIO DEI RIFIUTI

Art. 20

Norme per il riciclaggio

La Giunta Comunale dispone la collocazione di appositi contenitori per la raccolta e il recupero del vetro, della carta, della plastica, delle lattine e dei rifiuti etichettati T e/o F.

Art. 21

Ordinanze contingibili e urgenti

In conformità a quanto disposto dall'art. 12 del D.P.R. n. 915/1982, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla legge, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente il Ministero della Sanità.

L'ordinanza emessa ai sensi del comma precedente deve essere motivata da reali, eccezionali ed improrogabili necessità per la tutela pubblica o dell'ambiente e tale che i provvedimenti adottati devono corrispondere a precise esigenze ed altresì devono realizzare una tutela della pubblica salute o dell'ambiente maggiore rispetto alla situazione preesistente.

TITOLO V

UTILIZZO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Art. 22

Alimentazione di animali con rifiuti - Divieti

Salvo quanto disposto al successivo art. 23, § vietato cedere per l'alimentazione degli animali, nonché' detenere ed utilizzare per lo stesso scopo, i residui della macellazione, i residui della lavorazione delle carni e dei loro sottoprodotti, i residui della lavorazione delle carni e dei loro sottoprodotti, i residui solidi, semisolidi e liquidi di cucina e di mense, nonché' qualsiasi altro rifiuto alimentare e non, ivi compresi i rifiuti di animali, in quanto rappresentano un possibile veicolo di propagazione di malattie infettive e diffusive.

Art. 23

Alimentazione di animali con rifiuti - Trattamento

In deroga al divieto stabilito all'art. 22, § consentita l'utilizzazione, a scopo alimentare non umano, dei residui o dei rifiuti alimentari sopraindicati, ivi compresi quelli provenienti dalla cernita dei rifiuti solidi urbani, purché' vengano sottoposti a bollitura per non meno di un'ora o ad altro idoneo trattamento risanatore da eseguirsi, comunque, sia l'uno che l'altro, in un impianto centralizzato.

Tale deroga non riguarda i rifiuti non alimentari, ivi compresi quelli di animali, dei quali resta vietata l'utilizzazione a scopo alimentare a norma del precedente articolo.

La deroga, di cui al primo comma, si estende ai rifiuti alimentari che si formano negli istituti di cura pubblici e privati, a condizione che il trattamento risanatore di cui al primo comma venga eseguito nei locali e con attrezzatura dell'istituto, sotto il controllo del direttore sanitario.

Art. 24

Bonifica di rifiuti alimentari

L'impianto centralizzato è il complesso di installazioni e di attrezzature rispondenti allo scopo e dotato di idonei requisiti igienico-sanitari, dislocato al di fuori ed a conveniente distanza dagli allevamenti, avente la finalità di centralizzare il trattamento di bonifica sanitaria dei residui o rifiuti alimentari di cui al precedente art. 23, comma primo, provenienti da una o più fonti di produzione situate nell'ambito di una determinata zona o area e destinati ad uno o più allevamenti situati nell'ambito di una stessa zona o area.

Art. 25

Impianto bonifica rifiuti alimentari - Nulla osta

Chiunque intenda attivare l'impianto centralizzato deve munirsi del nulla osta come previsto per gli impianti di cui all'art. 25 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

Le competenti autorità sanitarie dell'U.S.L. concederanno il nulla-osta quando, in seguito a sopralluogo, sarà accertata l'idoneità dell'impianto e della sua ubicazione, i requisiti delle autocisterne di cui al successivo art. 26 nonché la funzionalità delle installazioni e della attrezzature.

Le autorità sanitarie di cui precedente comma nel rilasciare il nulla-osta devono sentire le altre amministrazioni ed uffici pubblici competenti ove richiesto dalle norme vigenti.

Art. 26

Ubicazione impianto bonifica rifiuti

L'impianto centralizzato non deve costituire pericolo di diffusione di malattie infettive degli animali e, pertanto, su tale area è vietato l'allevamento di animali di qualunque specie. La disposizione dei locali nonché la sistemazione delle attrezzature devono essere progettate in modo da ottenersi due reparti nettamente separati e funzionalmente autonomi: uno per la ricezione ed il trattamento dei residui da bonificare e l'altro per la eventuale conservazione e l'inoltro dei residui bonificati, dal quale ultimo si potrà prescindere qualora il trattamento venga eseguito, sempre nell'impianto, direttamente in autocisterne idonee appositamente attrezzate ed adibite esclusivamente a tale scopo.

Il personale addetto all'impianto non deve costituire veicolo passivo di propagazione delle malattie infettive degli animali e delle zoonosi; deve usare, pertanto, ogni adeguata protezione igienica personale ed essere munito di apposite tute e scarpe da utilizzare soltanto nei locali di lavoro cui è adibito.

L'attività dell'impianto centralizzato è soggetta a vigilanza veterinaria ed è sottoposta ai controlli dell'U.S.L. per quanto di competenza.

Art. 27

Discariche e depositi rifiuti

E' vietato tenere a qualsiasi titolo animali di qualunque specie nei depositi o discariche di rifiuti solidi urbani e nelle loro immediate adiacenze.

Le competenti autorità sanitarie, in relazione alle condizioni ambientali ed ai fini della profilassi delle malattie infettive e diffuse degli animali, stabiliscono la distanza dai depositi o discariche entro cui è vietato tenere animali in allevamento.

Detti depositi o discariche devono essere convenientemente recintati per evitare l'accesso di animali. Devono, altresì, essere sottoposti ad efficace azione di disinfestazione e di lotta contro topi e mosche, nonché ad azione di denaturazione su tutti i rifiuti al fine di rendere inappetibili i residui alimentari.

Art. 28

Trasporto dei rifiuti alimentari

Il trasporto dei residui o rifiuti alimentari destinati agli animali deve farsi a mezzo di veicoli aventi pavimento e pareti ben connessi, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoriuscita di liquami ovvero a mezzo di idonee autocisterne.

Per la loro raccolta devono utilizzarsi contenitori a perfetta tenuta, facilmente lavabili e disinfettabili.

E' vietato il trasporto di animali a mezzo di veicoli precedentemente usati per il trasporto di residui alimentari non bonificati che non siano stati convenientemente puliti, lavati e disinfettati.

E' vietato il trasporto in promiscuità con lo stesso veicolo di residui o rifiuti alimentari bonificati e non bonificati anche se contenuti in recipienti diversi.

Ogni trasporto di residui o rifiuti verso l'impianto centralizzato deve essere scortato da un buono di consegna in cui il fornitore deve indicare la quantità e la destinazione del materiale da bonificare.

Analogo buono di consegna deve scortare qualsiasi trasporto di residui o rifiuti bonificati: nel predetto buono il titolare dell'impianto centralizzato od il direttore sanitario dell'istituto di cura deve attestare l'avvenuta notifica ed annotare la quantità e la destinazione del materiale bonificato.

Ogni buono di consegna sarà redatto in duplice esemplare, di cui uno dovrà essere trattenuto dal fornitore del materiale, sia da bonificare che bonificato, e l'altro sarà consegnato dal trasportatore al destinatario che dovrà conservarlo per almeno tre mesi.

Art. 29

Residui alimentari delle famiglie agricole

I residui alimentari di cucina e di mensa che si formano nell'ambito delle famiglie agricole, possono essere somministrati, purché sottoposti a cottura, direttamente agli animali dei propri allevamenti del tipo cosiddetto familiare. Salvo quanto previsto al precedente comma, i residui o rifiuti alimentari, che non possono essere bonificati per l'alimentazione degli animali in un impianto centralizzato o negli istituti di cura, devono subire il destino dei rifiuti urbani (esterni ed interni) previsto dalla normativa vigente.

Art. 30

Servizio di raccolta rifiuti alimentari

Le amministrazioni comunali, d'intesa con le organizzazioni di categorie interessate ed i privati, devono regolamentare, nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie, ad integrazione dei servizi di nettezza urbana, il servizio di raccolta, trasporto ed utilizzazione dei residui o rifiuti alimentari, che si formano nei fabbricati dei centri e nuclei urbani, destinati alla alimentazione degli animali.

Nel caso che le amministrazioni comunali non provvedano direttamente al servizio di cui al precedente comma, le stesse lasciano all'iniziativa privata la raccolta, il trasporto e la utilizzazione dei residui o rifiuti alimentari destinati agli animali, con le modalità igieniche stabilite dai Servizi Sanitari dell'U.S.L. competenti in materia.

Art. 31

Rifiuti alimentari in porti - aeroporti - stazioni

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai residui o rifiuti alimentari che si formano nell'ambito dei porti, degli aeroporti, delle stazioni e dei valichi di confine abilitati al traffico internazionale. I residui alimentari che si formano nelle navi, negli aeromobili, nelle vetture e carri ferroviari e negli autoveicoli provenienti dall'estero, qualora non possano essere avviati ad un unico impianto di bonifica istituito ed attivato nell'ambito del porto, dell'aeroporto, della stazione ferroviaria e dell'autostazione, devono essere distrutti nello stesso ambito.

Art. 32

Residui crudi della lavorazione carni per alimentazione animali

Le carni e i visceri non destinati all'alimentazione umana, i sottoprodotti della macellazione e i residui della lavorazione delle carni, purché' riconosciuti sani dal Servizio Veterinario dell'U.S.L., possono essere somministrati crudi qualora lo richiedano particolari esigenze alimentari per l'allevamento di determinate specie animali.

Il trasferimento delle carni e prodotti di cui al precedente comma deve farsi con la scorta di uno speciale certificato veterinario nel quale deve essere attestato oltre alla sanità del prodotto la destinazione ad esclusivo uso alimentare animale.

Le carni ed i prodotti di cui sopra devono essere contraddistinti con uno speciale contrassegno e opportunamente denaturati qualora ciò sia compatibile con le esigenze della alimentazione animale.

Art. 33

Personale del servizio nettezza urbana

Il personale addetto al servizio della nettezza urbana dovrà essere sottoposto alla vaccinazione antitetanica a norma della Legge 5 marzo 1963, n. 292, modificata dalla Legge 20 marzo 1968, n. 419.

Art. 34

Regolamenti e norme di legge

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa espresso richiamo alle norme dei regolamenti locali di Polizia Urbana, di Igiene e Sanità, nonché' alle disposizioni delle leggi sanitarie.

TITOLO VI

SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 35

Sanzioni

Le sanzioni per i trasgressori del presente Regolamento sono quelle previste al Titolo V del D.P.R. n. 915/1982.

